

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI MONTEFIORINO

PROVINCIA DI MODENA

COPIA

- Affissa all'Albo Pretorio il
03/04/2017
 Allegati presenti

APPROVAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO
SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2017

Nr. Progr. **6**

Data **28/03/2017**

Seduta NR. **2**

Cod Ente: **CO-36025/R**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 28/03/2017

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE solita sala delle Adunanze, oggi 28/03/2017 alle ore 20:30
previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
PALADINI MAURIZIO	S	GUIDI ANDREA	S	GIANNASI ALDO	S
PRATI MARCO	S	GUALMINI ANTONELLA	S		
CAVAZZI ROBERTO	S	CONIGLIO MARIA ROSARIA	S		
CORCIOLANI LUCIA	S	DONADELLI MEDARDO	N		
GIGLI DEBORA	S	ZANOTTI SAURO	S		
Totale Presenti: 10			Totale Assenti: 1		

Assenti Giustificati i signori:

DONADELLI MEDARDO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, BUSCIGLIO GAETANO.

*In qualità di SINDACO, il PALADINI MAURIZIO assume la presidenza e constatata la legalità della
adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:*

, , ,

ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 28/03/2017

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che la nuova imposta è disciplinata ai commi da 639 a 705 della richiamata Legge n. 147/ 2013;

RILEVATO che la predetta imposta si basa su distinti presupposti:

- il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro è collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) che ha apportato modifiche in materia di I.U.C., con particolare riferimento alla TASI;

PRESO ATTO delle modifiche introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i.;

CONSIDERATI gli interventi normativi introdotti con la Legge 11 dicembre 2016, n 232;

ATTESO che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili, da applicare nel territorio comunale, è contenuta nel regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C.-TASI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.08.2014;

EVIDENZIATO che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di applicazione del tributo sui servizi indivisibili, nonché i criteri e le modalità per riconoscere le agevolazione e determinare le aliquote da deliberare;

VISTO, in particolare, l'art.4 comma 3 che dispone che la quota percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle tariffe;

ATTESO che i presupposti d'imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge n. 147/2013 e s.m.i.;

DATO ATTO che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi indivisibili, il soggetto passivo è colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI;

RILEVATO che le disposizioni che disciplinano la tassa sui servizi indivisibili è stata riformata ad opera della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), apportando rilevanti modifiche al presupposto del tributo, prevedendo, al novellato dell'art. 1, comma 669, della Legge n. 147/2013 che *"Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011,*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 28/03/2017

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

PRESO ATTO del presupposto impositivo sopra specificato;

ATTESO che la norma richiamata indica gli oggetti esclusi dall'applicazione della tassa sui servizi indivisibili;

VERIFICATO che il legislatore ha disposto che la TASI sia dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari predette, ossia fabbricati ed aree fabbricabili, ad esclusione delle unità abitative purché non accatastate in categoria di lusso (ossia A/1, A/8 e A/9);

RILEVATO che viene specificato che soggetto passivo, in caso di locazione finanziaria, è il locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto;

RILEVATO altresì che vengono disciplinate le fattispecie relative alla detenzione degli immobili di durata non superiore a sei mesi ed alle ipotesi di multiproprietà e di centri commerciali integrati;

EVIDENZIATO che la base imponibile è la medesima prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), alla quale deve essere applicata l'aliquota TASI, prevista nella misura base dell'1 per mille;

CONSIDERATO che con delibera di Consiglio Comunale, adottata in riferimento alla potestà regolamentare attribuita all'ente locale dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, confermata dall'art. 1, comma 702 della legge n. 147/2013, la misura dell'aliquota può essere azzerata o approvata fino alla misura massima del 2,5 per mille;

RILEVATO che le unità immobiliari adibite ad abitazione principale non possono più essere assoggettate a TASI, ad eccezione di quelle considerate di lusso (A/1, A/8 e A/9);

PRESO ATTO del blocco degli aumenti di tariffe ed aliquote imposto per l'anno 2016, dall'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, in conformità al quale i Comuni non possono aumentare, ma solo eventualmente ridurre, le aliquote TASI già applicate nell'anno d'imposta 2015, su oggetti imponibili nel rispetto delle vigenti previsioni;

ATTESO che il predetto divieto è stato confermato anche per l'anno 2017, ad opera dell'art. 1, comma 42, della legge 2 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017);

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 677, la misura delle aliquote approvate sono vincolate dall'aliquota IMU applicata alle diverse tipologie di immobili, dovendo, la somma delle aliquote TASI ed IMU non essere superiore alla misura massima dell'aliquota IMU prevista dall'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, come in vigore al 31 dicembre 2013;

ATTESO che il limite dell'aliquota massima pari al 2,5 per mille, può essere superato per lo 0,8 per mille “a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate” detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli in vigenza di IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

RILEVATO che la maggiorazione TASI può essere applicata nell'anno d'imposta 2017 solo se espressamente previsto con delibera consiliare;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014 che, in ordine al predetto punto ha fornito chiarimenti per l'applicazione delle maggiorazione dello 0,8 per mille;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 è stato integrato dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 232/2016, confermando così per l'anno 2017 la previsione del 2016;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 28/03/2017

VERIFICATO altresì che le aliquote TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

PRESO comunque atto che, in applicazione alla riconosciuta potestà regolamentare attribuita ai Comuni come sopra illustrato, l'ente comunale può diversificare le aliquote da applicare alle varie unità immobiliari;

VERIFICATO che la predetta potestà regolamentare oltre ad essere riconosciuta dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale*", è confermata dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013;

PRESO ATTO che il vigente regolamento comunale per l'applicazione della IUC-TASI sono state disciplinate specifiche agevolazioni per i contribuenti;

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone: "*Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, come chiarito con comunicazione, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TASI si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO l'art. 5, comma 11, del D.L. 244 del 30.12.2016 che differisce al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017-2019 degli Enti locali;

VISTA la deliberazione C.C. nr. **13 del 28/07/2015**, esecutiva, di approvazione delle aliquote e detrazioni della componente TASI 2015, aliquote confermate per l'anno 2016 con delibera C.C. nr. 7 del 09.04.2016;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 28/03/2017

DELIBERA

1. di ritenere tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2017 per le seguenti fattispecie:

1,5 per mille per abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze così come definite e dichiarate ai fini IMU
detrazione su abitazione principali e relative pertinenze fino a € 25,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, oltre € 10,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni a carico fiscalmente; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura, proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica
1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale
di stabilire l'azzeramento dell'aliquota base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze e per le aree edificabili

3. di stabilire che la quota percentuale di TASI a carico dell'occupante per il 2017 è del 20%;
4. di dare atto che il gettito atteso stimato dall'ufficio tributi con l'applicazione delle suindicate aliquote è di €. 6.000,00 ed individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta :

SERVIZI	COSTI
Viabilità , circolazione stradale e servizi connessi	€ 240.801,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi	€ 93.400,00
<i>Totale</i>	€ 334.201,00

5. di dare atto che tali aliquote decorrono dal **1 gennaio 2017** ;
6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con propria deliberazione n. **17/2014** ed alle norme di legge in materia;
7. di dare atto che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;
8. di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità indicate dal Comunicato del 28 febbraio 2014 del M.E.F.;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 28/03/2017

9. di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii..

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 28/03/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to PALADINI MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BUSCIGLIO GAETANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line (L. 69/2009) accessibile al pubblico dal **03/04/2017** al **18/04/2017** ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267.

Montefiorino, lì 03/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BUSCIGLIO GAETANO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

È copia conforme all'originale.

Montefiorino, lì 03/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
BUSCIGLIO GAETANO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. nr. 267/2000;
- E' divenuta esecutiva il **14/04/2017**, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. nr. 267/2000.

Montefiorino, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

È copia conforme all'originale.

Montefiorino, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....



COMUNE DI MONTEFIORINO

PROVINCIA DI MODENA

PARERI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 28/03/2017

OGGETTO

Pareri resi ai sensi degli Artt. 49, comma 1 e 151, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, nr. 267, in ordine alla seguente proposta di deliberazione:

***APPROVAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)
PER L'ANNO 2017***

TRIBUTI

In ordine alla regolarità tecnica di cui all'Art. 49 del T.U.E.L. in oggetto, si esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Addi, 28/03/2017

IL RESPONSABILE

F.to CORCIOLANI MARIA GRAZIA

UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile di cui all'Art. 49 del T.U.E.L., si esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Addi, 28/03/2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to CORCIOLANI MARIA GRAZIA